



# *Tribunale di Novara*

## **UFFICIO DI PRESIDENZA**

*Novara, 21 settembre 2020*

**Decreto n. 39/2020**

**Oggetto: Istanza del CPO (Comitato Pari Opportunità) dell'Ordine degli Avvocati di Novara per il riconoscimento automatico, come ipotesi di legittimo impedimento, di assenza dalle udienze per assistere figli minori in quarantena o assenti da scuola per sospetto contagio da Covid-19.**

Il CPO dell'Ordine degli Avvocati di Novara, con lettera datata 4.9.2020, ha presentato un'istanza con cui chiede che lo scrivente emani un decreto, con valenza vincolante nei confronti dei magistrati del Tribunale, per il riconoscimento automatico, come ipotesi di legittimo impedimento, di eventuali assenze dalle udienze di Avvocati con prole minore di età dovute alla necessità di assistere nel proprio domicilio i figli che si trovino in quarantena o debbano comunque assentarsi da scuola per sospetto contagio da Covid-19 o per esigenze di profilassi.

In via alternativa, chiede che un'analogha previsione sia inserita nel protocollo sulle pari opportunità concordato nel 2018.

In proposito, acquisite previamente le considerazioni ed i pareri dei Magistrati e dell'Ordine degli Avvocati, osservo quanto segue.

Sono certo ben consapevole dei problemi che, a causa dell'epidemia da Covid-19, devono affrontare gli Avvocati (ma anche i Magistrati), specie se con prole di minore età, e non sono certo insensibile a richieste, come quella in oggetto, che mirino ad ottenere un sostegno per agevolare lo svolgimento dell'attività professionale nei casi in cui gli Avvocati abbiano la necessità di assistere nel proprio domicilio i figli minori che debbano assentarsi da scuola, o si trovino in quarantena, per sospetto contagio da Covid-19.

Del resto, lo dimostra con chiarezza il fatto che, già con mio decreto n. 9/2020 del 27 febbraio 2020, ebbi a disporre (v. punto 9, lettera e): “*i magistrati competenti sono invitati a considerare la richiesta di rinvio, o di giustificazione della mancata comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata da provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come legittimo impedimento*”.

Tuttavia, come si evince chiaramente dal tenore di tale disposizione, da un lato si trattava non di un ordine vincolante, ma di un semplice **invito** ai Magistrati (e per di più formulato nell'esercizio di un dovere funzionale del capo dell'ufficio che trovava la sua fonte di legittimazione nella direttiva in data 24 febbraio 2020 del Presidente della Corte d'Appello di Torino, a tenore della quale – tra l'altro – “*i capi degli Uffici giudicanti potranno adottare Provvedimenti particolari in base alle specifiche esigenze delle udienze o dell'ufficio*”), e, dall'altro, era correlato specificamente ed esclusivamente ad

*“esigenze di tutela della prole determinata da provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado”, e non a casi individuali di assenza da scuola per quarantena o profilassi.*

Escludo dunque, in ogni caso, che io possa adottare, men che mai ora che è ripresa l'ordinaria attività giudiziaria (per quanto adottando sempre tutte le necessarie cautele sanitarie), e sono quindi ormai cessati i poteri speciali che ai capi degli uffici sono stati attribuiti provvisoriamente dai decreti-legge succedutesi nei mesi del *lock-down*, un provvedimento generale che interferisca, per di più con effetti automatici, sulle decisioni riservate al giudice precedente circa la regolarità del contraddittorio o la partecipazione del difensore all'udienza. E ritengo che non sarebbe parimenti legittima una simile interferenza anche se attuata – indirettamente - attraverso un protocollo.

Credo invece che non possa che appartenere ancora, sempre e comunque, ai poteri funzionali del singolo giudice valutare in concreto il legittimo impedimento del difensore dell'imputato e delle parti omologhe (impedimento che certo ben potrebbe essere ravvisato anche in caso di quarantena dell'interessato, o di suoi congiunti, adeguatamente documentata), laddove, quanto al difensore di parte civile, che, come è stato giustamente osservato nel suo parere dal dr. Gianfranco Pezone, attuale coordinatore del settore penale, effettivamente per giurisprudenza consolidata sconta minori garanzie, l'introduzione di criteri generali sull'impedimento finirebbe per tradursi in pari opportunità “processuali” che l'ordinamento non riconosce a tale parte (trattandosi, per come anche statuito dalla Corte Costituzionale, di partecipazione eventuale al processo penale e in considerazione dei plurimi strumenti presenti nell'ordinamento per chi chiede la tutela dei propri interessi civili in una valutazione comparativa con l'interesse alla speditezza processuale).

Naturalmente questo non mi impedisce di spezzare una lancia a favore degli Avvocati che si trovino a dover affrontare particolari situazioni problematiche legate alla gestione della prole, esortando i Magistrati del Tribunale a valutare con tutta la necessaria sensibilità le loro esigenze, e sempre con la necessaria prudenza e delicatezza.

In ciò concordo peraltro anche con quanto ben evidenziato e puntualizzato nel parere reso dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, secondo cui è opportuno comunque che ogni Avvocato *“si assuma, consapevolmente e singolarmente, la responsabilità di chiedere l'applicazione dell'istituto, producendo, se del caso, idonea documentazione. Essenziale ci pare, poi, il necessario preventivo confronto con i Colleghi che difendono le controparti (che certo non sempre traggono beneficio da un rinvio): la reciproca lealtà ci pare il miglior fondamento di un'eventuale istanza congiunta. Per converso, facciamo affidamento nel fatto che i Magistrati dedichino attenzione e sensibilità nel valutare le più diverse evenienze che, in questi difficili momenti, possono rendere impossibile la presenza in udienza e vagliano con attenzione la complessità degli incombenti che dovrebbero essere compiuti, non rigettando l'istanza per il solo fatto che sarebbe astrattamente possibile una sostituzione processuale (...) in generale vediamo con maggior favore la attenta disamina caso per caso per evitare conseguenze pregiudizievoli per i cittadini che ricorrono al servizio giustizia”*.

Pertanto, sia pure con il contestuale corredo delle personali raccomandazioni e cautele sopra indicate, non posso che rigettare l'istanza in oggetto.

Si comunichi al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Novara, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, al Presidente della Camera Penale di Novara, a tutti i Magistrati di questo Tribunale, al Procuratore della Repubblica di Novara f.f. e alla Dirigente amministrativa.

**Il Presidente del Tribunale**

*dott. Filippo Lamanna*

